



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2022
N. 36 del Reg. Delibere

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UDINE, N. 06/2022 EMESSA IN DATA 11/01/2022, R.G. 6626/21.

L'anno 2022 , il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Artico Federico	Vice Sindaco	Presente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Ellero Manuel	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Assente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Forgiarini Federica	Consigliere	Presente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Pezzetta Francesca	Consigliere	Presente
Mansutti Andrea	Consigliere	Assente
Piron Filippo	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Fadini Lorenzo	Consigliere	Presente
Lolli Sofia	Consigliere	Presente
Bertossio Sergio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UDINE, N. 06/2022 EMESSA IN DATA 11/01/2022, R.G. 6626/21.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 4 e n. 5 del 22.02.2022 con le quali il Consiglio Comunale ha rispettivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2022-2024;

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.02.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) 2022-2024;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del recente parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 (integralmente ripreso anche nella deliberazione n. 174/2018 della Sezione regionale di controllo per la Sicilia della Corte dei Conti) in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'entità e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR).

In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Preso atto della relazione del Responsabile del Servizio Vigilanza, acquisita con prot. 12431 del 21/07/2022 da cui si evince che:

- La Polizia Locale del Comune di Tricesimo ha emesso il verbale di contravvenzione n. V/1499R/2021 (Prot. 1500/2021) in data 20/06/2021 per transito col rosso semaforico nei confronti del Sig. D.F.
- In data 01/09/2021, la notifica di detto verbale non è andata a buon fine in quanto il destinatario risultava irreperibile. Preso atto di ciò, il Comune di Tricesimo, effettuate ulteriori ricerche anagrafiche, ha ri-notificato il predetto verbale a mezzo servizio postale, al nuovo indirizzo del destinatario in data 29/09/2021, stavolta con esito positivo.
- Con ricorso del 25/10/2021, depositato in data 27/10/2021, il Sig. D.F. ha impugnato il predetto verbale per tardività della notifica dello stesso.
- La causa è stata affidata al Giudice di Pace di Udine il quale ha fissato l'udienza per il giorno 11/01/2021.
- Il Comune di Tricesimo ha presentato una memoria difensiva in data 29/12/2021, dando prova preliminare dell'infrazione in quanto, nel caso di specie, le infrazioni contestate sono state rilevate a mezzo di Vista Red.
- In data 11.01.2022, il Giudice di Pace di Udine, con sentenza n. 06/2022 RG 6626/2021 ha accolto il ricorso del Sig. D.F. e annulla il verbale n. V/1499R/2021 (Prot. 1500/2021) per essere stato notificato oltre il termine di 90 gg dalla violazione (20/06/2021) ed ha condannato il Comune di Tricesimo alla refusione delle spese legali al ricorrente per €250.00 per compenso, oltre alle spese anticipate, IVA e CNA di legge.
- Il Comune di Tricesimo, nella memoria difensiva, ha fornito ampia prova di aver effettuato la notifica nei termini, non potendo essere imputabile ad esso un ritardo nell'aggiornamento dei dati anagrafici del ricorrente nei pubblici registri. Inoltre il Comune ha coltivato la lite con diligenza, costituendosi tempestivamente e producendo un'esauritiva e documentata memoria difensiva, corredata da tutte le prove documentali in suo possesso. Per tali ragioni, pertanto, al Comune non è assolutamente imputabile né l'aver coltivato una lite temeraria (vi era pieno convincimento di una conclusione favorevole del ricorso) né a qualsivoglia imputazione di inerzia.

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
- sotto il profilo del reperimento delle necessarie, relativamente all'importo da versare, vi è disponibilità nel bilancio di previsione 2022/2024, sul capitolo per il pagamento delle "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI".

Acquisito il parere obbligatorio del Revisore unico dei conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) prot. n. 12432 del 21/07/2022;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Considerato che l'art. 31 del Regolamento di Contabilità, rubricato "**Debiti Fuori Bilancio**", al comma 6 dispone che:omissis.....*Il Servizio Finanziario provvederà entro dieci giorni dal ricevimento della relazione di cui al punto precedente a predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale corredato del parere dell'Organo di revisione.....omissis.....*

Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio onde evitare aggravio di spese per il Comune;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri ex D.Lgs 267/2000;

UDITI GLI INTERVENTI:

Il Sindaco invita il Segretario a illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Segretario, in premessa, rammenta ai consiglieri il disposto dell'art. 191 del TUEL in materia di regole per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese negli enti locali. In caso di obbligazioni che sorgono in favore di terzi in quanto non sono state seguite le regole "ordinarie" previste dall'art. 191, sorge un debito fuori bilancio. L'art. 194 del TUEL elenca le cinque tassative fattispecie del debito fuori bilancio e traccia il percorso per il riconoscimento, da parte del Consiglio comunale, della loro legittimità.

Non necessariamente si tratta di eventi "patologici". Tranne per una delle fattispecie, ovvero quella di cui alla lettera e), si tratta semplicemente di costi che, per la loro imprevedibilità, non hanno ancora potuto venir recepiti nella contabilità dell'Ente con un adeguato impegno di spesa. La più frequente delle fattispecie, che riguarda anche l'odierna deliberazione, è quella del debito derivante da sentenza esecutiva.

Il Segretario prosegue poi informando i consiglieri circa il caso concreto che ha fatto sorgere il debito fuori bilancio, ovvero un ricorso di un automobilista, davanti al Giudice di pace di Udine, avverso un verbale di contestazione di una infrazione al codice della strada (superamento di incrocio semaforico con luce rossa).

Il ricorrente ha sollevato un'eccezione in merito ai tempi di notifica del verbale di contestazione della violazione. Il Comune si è prontamente costituito producendo le proprie memorie per dimostrare l'infondatezza del ricorso e la correttezza del proprio operato. Purtroppo invece il Giudice di pace ha accolto il ricorso dell'automobilista dichiarando la soccombenza del Comune anche per quanto concerne le spese legali. In pratica il Comune deve rimborsare al ricorrente le spese legali sostenute da quest'ultimo. Si tratta di euro 407,78. Per poter legittimamente effettuare tale pagamento, per il quale vi sono adeguate risorse a bilancio, si rende necessaria la deliberazione del Consiglio comunale in ordine al riconoscimento della legittimità di tale debito.

Non essendoci interventi si passa al voto.

Con voti favorevoli n. 15 astenuti n. =, contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio a seguito Sentenza del Giudice di Pace di Udine, n. 06/2022 del 11.01.20226, R.G. 6626/21 per l'importo complessivo di €407,78, così come indicato nella nota dell'avvocato della controparte in data 04/07/2022;

2) Di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito verrà imputato al capitolo 1058/1 rubricato "SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E PARERI LEGALI" del bilancio 2022 - piano dei conti finanziario 1.03.02.99.02;

4) Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

Per distinta votazione , con voti favorevoli n. 15 astenuti n. =, contrari n. = su n. 15 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI UDINE, N. 06/2022 EMESSA IN DATA 11/01/2022, R.G. 6626/21.

N. del. 2022/38

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 21 luglio 2022

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 21 luglio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO DOTT.SSA ANNA MELILLO

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.,

Il Presidente
F.to Baiutti Giorgio

Il Segretario
F.to Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 29/07/2022 al 12/08/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 29/07/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Caterina Salvatori

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/07/2022, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 29/07/2022

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Caterina Salvatori

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento